

*Regione Puglia*  
**Azienda Sanitaria Locale BA**

Sede: Lungomare Starita, 6 – 70123 BARI

**RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PERCITTADINI IN  
TRATTAMENTO EMODIALITICO**

**PROTOCOLLO OPERATIVO**

**PREMESSA**

Il presente protocollo operativo nasce dalla esigenza di uniformare comportamenti, dare certezza e trasparenza dell'azione amministrativa, garantire la semplificazione e l'equità dell'accesso, nell'ambito dei trasporti sanitari e in autoambulanza che non rivestono carattere di urgenza, con specifico riferimento al riconoscimento delle spese di trasporto dei cittadini nefropatici sottoposti a trattamento emodialitico residenti nell'Azienda Sanitaria Locale di Bari, coerentemente alla normativa regionale vigente.

Il presente protocollo definisce la rimborsabilità/non rimborsabilità delle spese sostenute per le diverse tipologie di trasporto di seguito dettagliate e l'iter amministrativo da seguire da parte dei pazienti nefropatici aventi titolo a richiedere il rimborso delle spese sostenute.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale Puglia n. 9/1991 e s.m.i. (L.R n. 23/94)
- Legge Regionale Puglia n. 27/93 modificata e integrata dalle Leggi Regionali n. 17/97 disciplinante autorizzazione al trasporto infermi e feriti;
- Legge Regionale Puglian. 4/2010, art. 42;
- Legge Regionale Puglian. 14/2004;
- Circolare Regione Puglia n. 2 dell'11/2/1992;
- Nota Regione Puglia prot. n. 24/7045/339/13 del 27/3/1992
- Nota Regione Puglia prot. n. 24/18298/339/13 del 6/10/1993
- Nota Regione Puglia prot. n. 24/24510/339/13 del 19/9/1994
- Circolare Regione Puglia n. 6 /1995
- Nota Regione Puglia prot. n. 24/1426/2 del 25/2/2002
- Nota Regione Puglia prot. n. 24/3868/1 del 09/2/2004

**DESTINATARI**

Agli uremici cronici in trattamento sostitutivo (emodialisi extra-corporea), residenti nel territorio della ASL BA, sono rimborsate le spese di trasporto sostenute per effettuare le sedute emodialitiche. Il trasporto potrà avvenire in ambulanza o con automezzo ad uso pubblico/proprio/privato, a seconda delle condizioni cliniche del soggetto trasportato.

**Trasporti sanitari in ambulanza**

Destinatari del trasporto con ambulanza a carico del SSR sono quei malati in condizioni cliniche particolari o, comunque, affetti da gravipatologie per le quali è impossibile il trasporto con comuni automezzi.

La necessità del trasporto in ambulanza dovrà essere certificata dal Medico responsabile del Centro Dialisi, ferma restando la facoltà del Distretto di effettuare verifiche anche per il tramite del MMG.

**Trasporti con mezzi diversi** (mezzi pubblici, autovettura propria o ad uso privato).

Sono destinatari del trasporto con mezzi diversi quegli utenti autonomi nella deambulazione, che non presentano effetti collaterali post-emo dialisi.

## **TRASPORTO CON MEZZI PUBBLICI, AUTOVETTURA PROPRIA O AD USO PRIVATO.**

L'art. 1 comma 2 Legge Regione Puglia n. 9/1991 e s.m.i. prevede che: *“qualora le condizioni di salute dell'assistito, attestate da idonea certificazione medica rilasciata dal responsabile del centro dialitico ove è in trattamento o presso cui il paziente esegue i controlli, non consentano l'utilizzazione dei mezzi pubblici, è consentita l'utilizzazione di autoambulanza messa a disposizione della Usl o, previa autorizzazione, di autovettura propria ovvero ad uso privato con esonero per la stessa USL da ogni responsabilità per l'uso del mezzo stesso”*.

La ASL BA riconosce alle persone che risiedono nel suo territorio e che si sottopongono a trattamento emodialitico il rimborso delle spese sostenute per l'uso dei mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere i Centri Dialisi.

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. n.9/91 ai nefropatici cronici in trattamento emodialitico le ASL sono autorizzate a provvedere, al rimborso delle spese di trasporto dalla sede di domicilio al Centro Dialisi, nei limiti sotto indicati:

- in caso di utilizzazione di mezzi pubblici è da corrispondere all'assistito l'importo pari al totale del costo del biglietto [V. comma (1, art.1) L.R.9/1991];
- in caso di utilizzazione di autovettura propria è da corrispondere all'assistito l'importo pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina per ogni chilometro percorso, nonché l'importo delle spese sostenute per il pagamento di eventuali pedaggi autostradali [V. comma (3, art.1) L.R.9/1991];
- in caso di utilizzazione di autovettura ad uso privato è da corrispondere all'assistito l'importo pari al rimborso integrale della spesa sostenuta previo accertamento della congruità della spesa. [V. comma (3 bis, art.1) L.R.23/1994];

Si specifica che, nella cinta urbana, il rimborso è ammissibile solo se superiore a due chilometri e viene corrisposto sulla più breve distanza viaria tra il domicilio e il centro dialisi calcolato con Google maps.

Nessun rimborso è dovuto qualora l'assistito usufruisca gratuitamente del trasporto.

Nell'istanza dovrà essere indicato il tipo di trasporto utilizzato ed alla stessa andrà allegata la documentazione indicata nel formulario medesimo.

Il rimborso è corrisposto previa presentazione di richiesta su modello accluso (Allegato A) da parte dell'assistito corredata di documentazione di spesa, ove sostenuta, nonché di certificazione del Centro Dialisi attestante i giorni, il numero delle sedute dialitiche e gli orari di accesso.

Nel caso di utilizzazione di autovettura ad uso privato devono essere specificati il tipo di autovettura, il numero di targa, il numero di chilometri percorsi ed il nominativo del proprietario/conducente nonché il giorno e l'orario del trasporto, come da modulistica allegata.

## **Trasporto mediante mezzo pubblico**

E' necessario presentare documentazione idonea a comprovare l'uso del mezzo pubblico indicante il giorno e il percorso (biglietti di viaggio).

### **Trasporto mediante autovettura propria**

Il rimborso è pari ad 1/5 del costo della benzina per Km percorso dal domicilio dell'assistito (effettiva abitazione anche se diversa dalla residenza dichiarata nella richiesta di rimborso) al Centro Dialisi (andata e ritorno) nonché eventuali spese per i pedaggi autostradali se documentati.

Se l'assistito è accompagnato da un familiare o altro soggetto, a richiesta, possono essere rimborsati 4 viaggi (andata/ritorno per inizio dialisi e andata/ritorno per fine dialisi) conteggiando i chilometri del percorso domicilio - centro dialisi. Il n. dei chilometri così ottenuto va moltiplicato per il n. di sedute emodialitiche effettuate ed il totale va moltiplicato per il quinto del costo al litro della benzina (riferito al mese per il quale si chiede il rimborso delle spese).

Il rimborso delle spese sostenute dall'accompagnatore del nefropatico due volte nella stessa giornata è da ritenersi ammissibile qualora il tempo occorrente a coprire la distanza dal luogo di residenza del nefropatico al centro dialisi di trattamento sia tale da consentire un rapido rientro in sede dell'accompagnatore stesso e la ripresa dell'abituale attività giornaliera (Nota Regione Puglia prot. n. 24/7045/339/13 del 27.03.1992).

### **Trasporto mediante autovettura ad uso privato**

Sel'assistito utilizza un'autovettura ad uso privato " è corrisposto il rimborso integrale della spesa sostenuta previo accertamento della congruità della spesa" (V. art. 1, co. 3 bis della L.R. n. 23/94).

All'uopo, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Direzione Strategica con nota prot., 53981/1 del 15.03.2016, si riterranno congrui, quale limite massimo di rimborso, gli importi di seguito riportati:

#### **IMPORTO RETE URBANA**

servizio di trasporto A/R nei giorni feriali €30.00

servizio di trasporto A/R nei giorni festivi e ore notturne (22.00 – 06.00) € 40.00

#### **IMPORTO RETE EXTRAURBANA**

servizio di trasporto A/R nei giorni feriali €25.00+€ 0.74 a km

servizio di trasporto A/R nei giorni festivi e ore notturne (22.00 - 06.00) €35.00+€0.74 a km

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, L. R. 9/1991, i rimborsi sono corrisposti previa presentazione di richiesta da parte dell'assistito corredata della documentazione di spesa nonché della prescritta certificazione medica.

### **TRASPORTO IN AMBULANZA**

Per tale tipologia di trasporto il riferimento normativo è costituito dalle Leggi Regionali Puglia n. 9/1991 e s.m.i, nonché n. 4/2010, art. 42.

In particolare, l'art. 1 comma 2 della L. R. n. 9/1991 statuisce che "*Qualora le condizioni di salute dell'assistito, attestate da idonea certificazione medica rilasciata dal responsabile del centro dialitico ove è in trattamento o presso cui il paziente esegue i controlli, non consentano l'utilizzazione dei mezzi pubblici, è consentita l'utilizzazione di autoambulanza ....*". L'art. 42 L. R. n. 4/2010 prevede che "*qualora le condizioni di salute del nefropatico non consentano l'utilizzo dei mezzi di cui ai*

*commi precedenti, è consentita l'utilizzazione di autoambulanza privata, previa attestazione medico-sanitaria rilasciata dal centro di dialisi pubblico di competenza. Al paziente o alla ditta da questi delegata compete il rimborso chilometrico di cui al tariffario per i servizi di trasporto infermi applicato dalla Croce Rossa Italiana”.*

Tanto premesso, in caso di trasporto con autoambulanza privata, di tipo B all'uopo autorizzata, si applica, ai sensi della legge n. 4/2010, il tariffario per trasporto infermi approvato dalla Croce Rossa Italiana.

Attualmente, è vigente il seguente tariffario, emesso dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Bari

#### TARIFFA RETE URBANA

servizio di trasporto A/R nei giorni feriali €50.00

servizio di trasporto A/R nei giorni festivi e ore notturne (22.00 - 06.00) € 60.00

#### TARIFFA RETE EXTRAURBANA

servizio di trasporto A/R nei giorni feriali €50.00+€0.74 a km

servizio di trasporto A/R nei giorni festivi e ore notturne (22.00 - 06.00) €70.00+€0.74 a km

Tale tipologia di trasporto ha carattere di temporaneità, in quanto periodicamente il medico verifica la condizione di non autosufficienza dell'assistito ed attesta la necessità o meno della prosecuzione del trasporto in ambulanza, fermo restando che, al venir meno delle condizioni sanitarie che ne hanno determinato la necessità, il responsabile del centro dialitico, ove è in trattamento, o presso cui il paziente esegue i controlli deve certificare la decadenza dei requisiti.

#### ESCLUSIONE DEI RIMBORSI

Ai sensi delle norme regionali vigenti, nessun rimborso è dovuto qualora l'assistito usufruisca gratuitamente del trasporto, nonché qualora, sussistendo la possibilità di dializzare presso il centro Dialisi funzionante nel luogo di abituale domicilio o, comunque, nell'ambito territoriale della propria ASL, l'assistito ritenga di sottoporsi al trattamento dialitico presso strutture private convenzionate funzionanti nell'ambito della propria ASL o presso centri pubblici o privati convenzionati ricadenti nell'ambito territoriale di ASL vicini.

In ogni caso, ai sensi di quanto precisato dalla Regione Puglia (nota prot. 24/3868/1 del 09.02.2004) il rimborso è altresì riconosciuto a quei pazienti già in trattamento dialitico in altra ASL rispetto a quella di residenza, per i quali il Responsabile dell'Unità operativa interessata attesti la sussistenza delle condizioni che giustificano la continuità del trattamento in struttura pubblica o privata transitoriamente accreditata di altra ASL (mancanza disponibilità di posti – rene, maggiore vicinanza del Centro Dialitico alla residenza del paziente, dialisi in età pediatrica). Nessun rimborso è, comunque, dovuto a quanti optino volontariamente per il trattamento dialitico presso strutture pubbliche o private contrattualizzate di altra ASL in difformità da quanto indicato dall'Azienda sanitaria di residenza.

Tale rimborso è, altresì, confermato all'art. 21 L.R. n. 14 del 04.08.2004, ove è precisato che *“in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9....., i pazienti in trattamento dialitico presso strutture pubbliche o private transitoriamente accreditate, ubicate in Unità Sanitaria Locale diversa da quella di residenza, hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto secondo le modalità previste dalle disposizioni regionali in vigore”.*

## **CONTROLLI**

Il Distretto, preliminarmente al rimborso, effettua il controllo dei chilometri dichiarati dall'assistito, della residenza del medesimo in uno dei Comuni dell'ASL Bari (quale vincolo necessario ai fini del rimborso), il costo litro della benzina, le dichiarazioni degli accompagnatori (nel caso in cui l'assistito utilizzi il mezzo proprio);  
Il Distretto conserva agli atti tutti i dati per ciascun paziente per il costante monitoraggio dei rimborsi erogati.

## **COMPITI DELLA ASL**

Le varie strutture aziendali coinvolte a vario titolo sull'assistenza ai soggetti dializzati collaborano in base a quanto riportato nel presente protocollo, al fine di garantire un adeguato servizio agli utenti.

L'ASL, per il tramite delle strutture di Nefrologia e Dialisi, può organizzare annualmente una riunione con le associazioni dei malati emodializzati allo scopo di valutare l'andamento del servizio e le problematiche comuni.